

PRO LOCO SOVICILLE



ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO
SOVICILLE APS

STATUTO



STATUTO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
SOVICILLE APS

Date approvazione:

STATUTO: ASSEMBLEA COSTITUTIVA 15 giugno 2001

MODIFICA STATUTO: ASSEMBLEA SOCIALE 4 giugno 2003

MODIFICA STATUTO ASSEMBLEA SOCIALE 24 novembre 2019

CAPO PRIMO - COSTITUZIONE E FINALITA'

ART 1- DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

1.1 – È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione:

“Associazione Turistica PRO LOCO SOVICILLE APS” di seguito denominata “Pro Loco”, con sede legale nel Comune di Sovicille (SI) e con durata illimitata.

1.2 - La Pro Loco svolge la sua attività in Sovicille, e non ha finalità di lucro.

1.3 - La Pro Loco è apartitica.

ART 2 – ADESIONE ALL’UNPLI

2.1 - Il presente statuto è conforme a quello tipo adottato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, U.N.P.L.I., a cui la Pro Loco aderisce riconoscendone il ruolo di tutela, coordinamento e rappresentanza nei confronti degli organi istituzionali e di cui ne accetta le direttive generali senza che questo escluda l’adesione a raggruppamenti territoriali diversi o ad altre forme consortili. Aderisce inoltre al Comitato Regionale delle Pro Loco e a quello della Provincia di Siena.

ART 3 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 – La Pro Loco non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

3.2 - La Pro Loco si propone di:

1. riunire tutti coloro che abbiano interesse allo sviluppo culturale, sociale, turistico, artigianale ed economico della comunità di Sovicille;

2. valorizzare con attiva propaganda le bellezze naturali, artistiche e architettoniche e le risorse culturali e artigianali presenti nel territorio comunale;

3. promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo piacevole il soggiorno, incoraggiando e appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici e delle strutture ricettive;

4. promuovere il miglioramento e la nascita delle strutture di richiamo e dei locali di ritrovo, nonché di strutture pubbliche utili al forestiero e al residente;

5. promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, gite, escursioni e quant'altro si ritenga opportuno per attirare i turisti nel territorio comunale e per renderne piacevole il soggiorno;

6. promuovere iniziative artistiche, culturali, sociali e sportive per tutti i cittadini volte a migliorare la qualità della vita dei residenti e il soggiorno temporaneo dei forestieri;

7. istituire e gestire uffici aperti al pubblico per fornire informazioni generali sulla località in tutti i suoi aspetti e i suoi servizi;

8. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione delle località (proposte turistiche specifiche per la terza età);

9. progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, dei portatori di handicap, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

3.3 – La Pro Loco non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La Pro Loco può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

La Pro Loco può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.4 – La Pro Loco non può partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente determinato alla promozione e sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico.

CAPO SECONDO - SOCI

ART 4 – SOCI

4.1 – I soci si distinguono in:

- soci fondatori (sono coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione);
- soci ordinari (sono coloro che versano regolarmente la quota associativa stabilita in Assemblea);
- soci benemeriti (sono soci fondatori o ordinari che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per aver arrecato particolari benefici morali o materiali all'Associazione);
- soci onorari (sono persone fisiche od Enti che, pur non essendo soci, vengono denominati tali dall'Assemblea generale dell'Associazione per particolari meriti propri o nei confronti della Pro Loco; la qualifica di socio onorario non acquisisce né diritti né doveri;
- non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

4.2 – Tutti i soci hanno diritto:

- a - di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b - di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c - di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d - a ricevere pubblicazioni informative della Pro Loco;
- e - a frequentare i locali della Pro Loco;
- f - ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco;
- g – di esaminare i libri associativi dietro presentazione di una richiesta scritta indirizzata al presidente della Pro Loco.

4.3 – I soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

4.4 – L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di domanda di ammissione. L'ammissione del nuovo socio è deliberata nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo e la comunicazione si intende resa con la consegna della tessera sociale e del versamento della quota associativa annuale

Il rigetto della domanda di ammissione può avvenire per indegnità o comportamenti del soggetto richiedente che violino lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata al diretto interessato entro 30 giorni dalla sua adozione. Avverso tale provvedimento il diretto interessato può presentare ricorso scritto che dovrà pervenire entro 30 giorni, inviandolo al Presidente per raccomandata AR o posta certificata. Lo stesso, entro 15 giorni, sarà trasmesso al Collegio dei Probiviri, il quale entro 90 giorni dal ricevimento, si esprimerà con propria delibera. Della stessa il Consiglio Direttivo ne prenderà atto nella prima riunione utile e comunque da svolgere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri e

sarà comunicata al diretto interessato, inviandola con Raccomandata A.R. o posta certificata entro 5 giorni lavorativi dalla presa di atto del Consiglio Direttivo.

4.5 – La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.6 – Il Consiglio Direttivo decide la proposta all'Assemblea di esclusione di un socio della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco.

La delibera del Consiglio direttivo deve essere comunicata al diretto interessato entro 30 giorni dalla sua adozione. Avverso tale provvedimento il socio può presentare ricorso scritto che dovrà pervenire entro 30 giorni, inviandolo al Presidente per raccomandata AR o posta certificata. Lo stesso, entro 15 giorni, sarà trasmesso al Collegio dei Probiviri, il quale entro 90 giorni dal ricevimento, si esprimerà con propria delibera. Della stessa il Consiglio Direttivo ne prenderà atto nella prima riunione utile e comunque da svolgere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri e sarà comunicata al diretto interessato, inviandola con Raccomandata A.R. o posta certificata entro 5 giorni lavorativi dalla presa di atto del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione sarà deliberato dall'Assemblea.

CAPO TERZO – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI

ART 5 – STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. ASSEMBLEA DEI SOCI
2. CONSIGLIO DIRETTIVO
3. PRESIDENTE
4. SEGRETARIO
5. TESORIERE
6. COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
7. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART 6 – ASSEMBLEA

6.1 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

6.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;

- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento;
- h) delibera della trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

6.3 - L'Assemblea è convocata: dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Presidente stesso correlata all'Ordine del Giorno, quando ne richieda la convocazione la metà più uno dei consiglieri. L'Assemblea, richiesta dai soci, deve essere convocata entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Per modificare lo statuto è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibera lo scioglimento della Pro Loco e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

6.4 - L'Assemblea è convocata attraverso invito scritto a tutti i soci, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza o tramite affissione all'albo almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza o in caso di urgenza.

6.5 - L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega; in seconda convocazione, dopo mezz'ora, qualunque sia il numero dei soci, salvo che le eventuali deliberazioni esigano maggioranze diverse.

6.6 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6.7 - I soci riuniti in Assemblea trattano gli argomenti all'Ordine del Giorno in successione. Ciascun socio ha facoltà di proporre la discussione di argomenti, inerenti l'oggetto sociale, non iscritti all'Ordine del Giorno. Il Presidente ha la facoltà di ammettere o rifiutare la discussione. Ha invece l'obbligo di ammettere la discussione quando l'argomento sia stato notificato almeno 4 giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria da un qualunque numero di soci, o almeno 24 ore prima dell'Assemblea Straordinaria da un numero di soci non inferiore a 1/10 degli iscritti.

6.8 - Le deliberazioni dell'Assemblea, quando non sia disposto altrimenti, vengono adottate se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei presenti.

6.9 - Le votazioni si svolgono per alzata di mano, quando non sia previsto lo scrutinio segreto. In questo caso l'Assemblea sceglie due scrutatori fra gli intervenuti.

6.10 - Il socio impossibilitato a partecipare alle votazioni può farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta.

6.11 - Ogni socio non può essere munito di un numero superiore a tre deleghe.

ART 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea con elezioni a scrutinio segreto. Hanno diritto di far parte del Consiglio tutti i soci maggiorenni. Spettano al Consiglio i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea dei soci.

7.2 - Il Consiglio si compone di 9 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'Assemblea Ordinaria Elettiva può deliberare l'aumento, prima delle elezioni, del numero dei componenti da eleggere fino ad un massimo di 15.

7.3 - Il consiglio ha le seguenti funzioni:

- a) redige ed approva il Bilancio di Esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; il quale dovrà essere accompagnato dalla relativa relazione dei Sindaci Revisori;
- b) delibera in merito alle attività, all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'organizzazione della Pro Loco;
- c) approva la costituzione di commissioni di lavoro per la realizzazione delle singole iniziative e per la gestione di vari campi di attività;
- d) coordina e verifica l'operato delle commissioni, dirette ciascuna da un membro del Consiglio, e l'andamento delle attività;
- e) elegge al suo interno, con votazione a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- f) decide annualmente la quota sociale;
- g) decide l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- h) decide i provvedimenti disciplinari, a norma del regolamento;
- i) decide la partecipazione di Associazioni di qualsiasi genere purché non politiche;
- j) decide la convocazione di Assemblee Ordinarie e Straordinarie e definisce gli ordini del giorno;
- k) redige i regolamenti e le eventuali modifiche ad essi in sintonia con le delibere assembleari;
- l) rende pubbliche le delibere attraverso l'affissione all'Albo o pubblicazione sul materiale informativo dell'Associazione;

7.4 – il Consiglio decade qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri;

7.5 – dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, tranne il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto;

7.6 – il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri;

7.7 – le delibere sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti;

7.8 – il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese o quando il Presidente lo ritenga opportuno;

7.9 – il Consiglio resta in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili;

7.10 – è fatto obbligo per tutti i membri mantenere il segreto d'ufficio;

7.11 – la maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

7.12 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 8 – PRESIDENTE

8.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli coordina l'attività di indirizzo degli altri organi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Emana lo statuto ed i Regolamenti e ne verifica l'osservanza.

E' il consegnatario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Adotta, nei casi di necessità e di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo che sottopone a ratifica nella prima adunanza del Consiglio.

E' eletto tra i Consiglieri, resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Qualora si dimetta il Presidente, prenderà il suo posto il Vice Presidente.

La carica di Presidente o di Vice-Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista nel presente Statuto attribuibile ai consiglieri.

ART 9 – SEGRETARIO

9.1 - Il Segretario verbalizza e sottoscrive le adunanze e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive.

Resta in carica 4 anni e può essere confermato.

La carica di Segretario è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista nel presente Statuto.

ART 10 – TESORIERE

10.1 - Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, predisponde, i documenti contabili di programmazione e rendicontazione per il bilancio di esercizio, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Resta in carica 4 anni e può essere confermato.

La carica di Tesoriere è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista nel presente Statuto.

ART 11 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

11.1 - Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina la programmazione, le relative variazioni ed i rendiconti, redigendo apposite relazioni; verifica il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale; accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili. I pareri del Collegio dei sindaci revisori non sono vincolanti.

Assiste, con almeno uno dei membri effettivi, alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea generale. I singoli membri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere.

ART 12 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di deliberare:

- nel caso di controversia tra i soci,
- nel caso di ricorso per il rigetto della richiesta di ammissione a socio,
- nel caso di ricorso per estromissione dalla compagine sociale.

Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..

I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere

CAPO QUARTO – ELEZIONI

Art. 13 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 - Le elezioni del Consiglio direttivo hanno luogo ogni 4 anni e sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO QUINTO – FINANZIAMENTO

ART 14 – Bilancio di Esercizio

14.1 – Gli esercizi dell'Associazione coincidono con l'anno solare (1/1 -31/12). Per ogni esercizio vengono predisposti atti di Programmazione Annuale e di Rendicontazione.

14.2 – Entro i termini stabiliti dal regolamento generale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto dell'esercizio precedente e della programmazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

14.3 – Il Bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile e restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

14.4 - Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

14.5 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART 15 - PATRIMONIO

15.1 – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 – La Pro Loco può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART 16 – AVANZI DI GESTIONE

16.1 – La Pro Loco ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 17 – PRESTAZIONI DEI SOCI

17.1 - La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

17.2 - La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

17.3 - Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

17.4 - Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

17.5 - Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni od interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

CAPO SESTO – DISPOSIZIONI FINALI

ART 18 – SCIOGLIMENTO

18.1 – La deliberazione di procedere allo scioglimento della Pro Loco può essere adottata esclusivamente dall'Assemblea dei soci, riunita in Sessione Straordinaria, convocata con esplicita menzione dell'argomento da discutere, il quale dovrà essere unico.

18.2 – La delibera di scioglimento dovrà essere approvata dai 3/4 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

18.3 – La votazione in merito allo scioglimento della Pro Loco sarà effettuata con voto nominativo palese, il quale sarà registrato su apposito verbale.

18.4 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

18.5 – E' compito dell'Assemblea dei Soci, riunita in sessione straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, decidere contestualmente a chi sarà devoluto il suo patrimonio.

ART 19 – RINVIO

19.1 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.